

pdf

**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**

**Provincia di Trento**

**N./REP \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: CONVENZIONE RIGUARDANTE L'OPERA "PISTA CICLOPEDONALE  
VALSUGANA E TESINO – LOTTO 1"**

L'anno, il mese e il giorno risultanti dalle firme digitali, nella Residenza della Comunità Valsugana e Tesino in Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi 1,

Tra

La Comunità Valsugana e Tesino (di seguito indicata come "Comunità"), con sede in Borgo Valsugana, codice fiscale 90014590229, P. IVA 02189180223, rappresentata dal Commissario straordinario Attilio Pedenzini, domiciliato per la sua carica presso la Comunità Valsugana e Tesino, in Borgo Valsugana – Piazzetta Ceschi n. 1, che interviene nel presente atto in forza del decreto n. XX dd. YY,

e la Società Centrale del Chieppena Srl, con sede in Castel Ivano, p. iva n. 02027990221, rappresentato dal presidente arch. Lanfranco Fietta;

**PREMESSO CHE:**

- La Comunità di Valle ha assunto con deliberazione del Comitato esecutivo n. 144 dd. 28.09.2017 un atto di indirizzo finalizzato all'esecuzione dell'opera "Collegamento Ciclopedonale con il Tesino".
- Con nota di data 08.02.2018 la società Centrale del Chieppena srl ha autorizzato la Comunità Valsugana e Tesino, direttamente o per il tramite di ditte aggiudicatarie dei lavori, ad eseguire gli interventi previsti.
- La Comunità Valsugana e Tesino ha richiesto e ottenuto un contributo dal GAL

Trentino Orientale a valere sul bando 7.5 – 2017, per l'esecuzione dell'intervento "Pista Ciclopedonale Valsugana e Tesino – Lotto 1" per un importo di € 196.537,60 a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione dell'opera in oggetto.

- La Comunità Valsugana e Tesino ha eseguito i lavori relativi alla realizzazione della "Pista Ciclopedonale Valsugana e Tesino – Lotto 1", e gli stessi sono stati ultimati in data 12.08.2020 ed è stato emesso il Certificato di Regolare esecuzione in data 23.10.2020 a firma del Direttore dei Lavori arch. Andrea Tomaselli.
- Il bando 7.5 – 2017 del GAL richiedeva per la concessione delle agevolazioni, "l'obbligo di non alienare cedere o distogliere anche a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse" per il periodo di 10 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario.

#### CIÓ PREMESSO

tra le parti si stipula quanto segue.

#### **ART. 1**

La Comunità Valsugana e Tesino, a seguito dell'ultimazione dei lavori e della liquidazione del contributo da parte del GAL Trentino Orientale, procederà alla riconsegna delle opere realizzate al Comune di Castel Ivano, a mezzo di apposito verbale di consegna, il quale si impegnerà a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

#### **ART. 2**

La Comunità si impegna a dare comunicazione alla società Centrale del Chieppena Srl dell'avvenuta consegna delle opere al Comune di Castel Ivano, trasmettendo copia dle

verbale di cui al precedente art. 1.

### **ART. 3**

La società Centrale del Chieppena Srl si impegna a garantire la pubblica fruibilità e il mantenimento della destinazione d'uso dei tracciati oggetto di intervento prevista dal progetto dei lavori come in premessa autorizzati e dalla presente convenzione, per una durata minima pari a 10 anni successivi alla comunicazione di cui al precedente art. 2, per gli immobili di sua proprietà interessati dall'opera in oggetto.

### **ART. 4 – Norme finali**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.86 n. 131 e s.m..

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA COMUNITA' - IL COMMISSARIO Attilio Pedenzini

PER LA SOCIETA' SORGENTE DEL CHIEPPENA SRL - IL PRESIDENTE Lanfranco Fietta